



Bruxelles, 26/4/2024
COM(2024) 191 final

2024/0102 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**sulla firma, a nome dell'Unione Europea, e sull'applicazione provvisoria dell'Accordo
che istituisce un'associazione tra l'Unione Europea e, rispettivamente, il Principato di
Andorra e la Repubblica di San Marino**

MEMORANDUM ESPLICATIVO

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Sulla base delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio nel dicembre 2014, la Commissione ha negoziato un accordo di associazione di ampia portata con Andorra e San Marino che prevede la partecipazione di questi Paesi nel mercato interno dell'Unione Europea e la cooperazione al di fuori delle quattro libertà. Nelle sue conclusioni adottate nel giugno 2022, il Consiglio ha invitato la Commissione a concludere i negoziati entro la fine del 2023. Il 7 dicembre 2023, i negoziati sono stati conclusi ed è stato concordato un accordo di associazione al livello dei Capi Negoziatori. I negoziati sono stati condotti in consultazione con il Gruppo di lavoro EFTA del Consiglio. Il Parlamento Europeo è stato informato dell'esito dei negoziati.

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per autorizzare la firma e l'applicazione provvisoria dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione Europea ("UE") e il Principato di Andorra ("Andorra") e la Repubblica di San Marino ("San Marino"), rispettivamente (di seguito denominato "l'Accordo").

L'Accordo prevede la partecipazione di Andorra e San Marino, rispettivamente, a un mercato interno esteso omogeneo, in condizioni di concorrenza paritarie e nel rispetto delle medesime regole, e delle relative politiche orizzontali e di accompagnamento, sostituendo anche le attuali unioni doganali tra l'UE e ciascuno di questi Paesi.

Inoltre, l'Accordo comprende un quadro di riferimento per la possibile cooperazione in aree politiche al di fuori delle quattro libertà, come la ricerca e lo sviluppo, l'istruzione, la politica sociale, l'ambiente, la protezione dei consumatori, la cultura e la cooperazione regionale.

Per garantire l'efficace funzionamento del mercato interno, l'Accordo prevede un allineamento normativo dinamico. Inoltre, prevede che la Commissione sia l'autorità responsabile dell'applicazione ad Andorra e San Marino del diritto dell'UE in materia di aiuti di Stato. L'Accordo comprende inoltre disposizioni che istituiscono un meccanismo di risoluzione delle controversie con la Corte di giustizia dell'Unione Europea come arbitro per le controversie sull'interpretazione e l'applicazione dell'Accordo.

Infine, si tiene conto della situazione di Andorra e San Marino in quanto Stati di piccole dimensioni, in conformità con la Dichiarazione 3 sull'articolo 8 del Trattato sull'Unione europea (TUE)¹. Ciò si riflette in una serie di adattamenti alle disposizioni degli atti giuridici dell'UE inclusi negli allegati dell'Accordo, nonché in diversi periodi transitori per l'attuazione e l'applicazione di parti dell'acquis dell'UE. Gli adattamenti settoriali riguardano in particolare il settore della libera circolazione delle persone, dove sono previsti limiti quantitativi per alcuni tipi di residenza ispirati a quelli concordati con il Liechtenstein nell'Accordo sullo Spazio economico Europeo². Sono previsti periodi transitori anche in settori come le telecomunicazioni, i trasporti o l'energia. Si prevedono anche adattamenti specifici in caso di assenza di un determinato settore industriale, come ad esempio parti del settore dei trasporti.

L'accordo consente inoltre un accesso scaglionato al mercato interno dei servizi finanziari dell'UE, in base al quale Andorra e San Marino possono decidere di non chiedere l'accesso all'intero mercato interno dei servizi finanziari dell'UE. Tale possibilità non dovrebbe avere una durata superiore ai 15 anni

¹ Dichiarazione sull'Articolo 8 del Trattato sull'Unione Europea. *“L'Unione terrà conto della situazione particolare dei Paesi di piccole dimensioni territoriali che intrattengono con l'Unione specifiche relazioni di prossimità”.*

² Si veda l'Allegato VIII all'Accordo sul SEE.

dall'entrata in vigore dell'Accordo. Alla luce delle specificità di Andorra e San Marino e delle relative norme e disposizioni specifiche introdotte per garantire una corretta e ordinata integrazione del mercato, è stato necessario sottoporre l'accesso al mercato dei servizi finanziari a specifiche garanzie supplementari rispetto a quelle che regolano le relazioni tra gli Stati membri nel mercato interno, in particolare per quanto riguarda i requisiti sulla fornitura locale di servizi e i poteri di emergenza delle Autorità Europee di Vigilanza.

- **Coerenza con le disposizioni politiche esistenti in ambito politico**

L'accordo rappresenta un importante traguardo che risponde direttamente, da un lato, all'obiettivo dell'UE di sviluppare relazioni speciali con i Paesi vicini, come stabilito dall'articolo 8 del TUE e, dall'altro, all'interesse dichiarato di questi due Paesi di costruire relazioni più strette con l'UE.

I principali interessi dell'UE, come dichiarato nella Comunicazione della Commissione del 2012³ e nella relazione del 2013⁴, ripresi nelle successive conclusioni del Consiglio e infine nelle direttive di negoziato del Consiglio, includono il contributo che legami economici più stretti potrebbero apportare a una maggiore occupazione, al commercio e agli investimenti nelle regioni dell'UE confinanti con questi Paesi. Dati gli ostacoli all'accesso dei piccoli Paesi al mercato interno dell'UE e alla cooperazione in altri settori, vi sarebbe un notevole potenziale per sviluppare ulteriormente le relazioni a vantaggio reciproco, abbattendo le barriere che ostacolano l'attività economica transfrontaliera.

Inoltre, l'Accordo stabilisce un quadro istituzionale coerente ed efficiente per le relazioni, comprese disposizioni istituzionali volte a garantire il mantenimento dell'omogeneità e il buon funzionamento del mercato interno, l'indivisibilità delle quattro libertà e la certezza del diritto, tenendo conto della particolare situazione di ciascuno di tali paesi.

a) L'UE e Andorra

L'UE e Andorra hanno progressivamente stabilito stretti legami, tra l'altro, in seguito alla conclusione di diversi accordi bilaterali.

Gli accordi bilaterali elencati di seguito cessano di avere effetto e sono sostituiti e superati dall'Accordo. La risoluzione di tali accordi avrà effetto a partire dalla data di entrata in vigore dell'Accordo:

- Accordo, in forma di scambio di lettere tra la Comunità Economica Europea e il Principato di Andorra del 28 giugno 1990⁵; e
- Accordo di cooperazione tra la Comunità Europea e Andorra del 15 novembre 2004⁶.

Gli accordi bilaterali elencati di seguito rimarranno in vigore anche dopo l'entrata in vigore dell'Accordo:

- Convenzione Monetaria tra l'UE e Andorra del 30 giugno 2011⁷; e

³ Comunicazione della Commissione sulle relazioni dell'Unione europea con il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino - Opzioni per una maggiore integrazione nell'Unione (COM(2012) 680 final/2), Bruxelles, 20.11.2012.

⁴ Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato Delle Regioni - Le relazioni dell'Unione Europea con il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino: Opzioni per la loro partecipazione al Mercato Interno (**COM/2013/0793 final**), Bruxelles, 18.11.2013.

⁵ GU L 374, 31.12.1990, p. 16.

⁶ GU L 135, 28.5.2005, p. 14.

⁷ GU C 369, 17.12.2011, p. 1.

- Accordo fra la Comunità Europea e Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella Direttiva 2003/48/CE del Consiglio sulla tassazione dei redditi da risparmio del 15 novembre 2004⁸.

b) L'UE e San Marino

L'UE e San Marino hanno progressivamente stabilito stretti legami, tra l'altro, in seguito alla conclusione di diversi accordi bilaterali.

L'accordo bilaterale riportato di seguito cessa di avere effetto ed è sostituito e superato dall'Accordo. La risoluzione di tale accordo avrà effetto a partire dalla data di entrata in vigore dell'Accordo:

- Accordo di Cooperazione e di Unione Doganale fra la Comunità Economica Europea e la Repubblica di San Marino del 16 dicembre 1991⁹.

Gli accordi bilaterali elencati di seguito rimarranno in vigore anche dopo l'entrata in vigore dell'Accordo:

- Convenzione Monetaria tra l'UE e San Marino del 27 marzo 2012¹⁰; e
- Accordo tra la Comunità Europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella Direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi e Memorandum d'Intesa che lo accompagna del 7 dicembre 2004¹¹.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'accordo è pienamente coerente con le normative dell'UE e rispetta pienamente i trattati, preservando l'integrità e l'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'UE. L'Accordo non obbligherà l'UE a modificare le proprie norme, regolamenti o standard in nessun settore regolamentato. Essi promuovono i valori, gli obiettivi e gli interessi dell'UE e garantiscono la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue normative ed azioni.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica sostanziale della proposta di Decisione del Consiglio sulla firma è l'articolo 217 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tale base giuridica risulta la più appropriata in considerazione dell'ampia portata dell'Accordo previsto.

La base giuridica procedurale è l'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del TFUE, che prevede il voto all'unanimità in seno al Consiglio.

Pertanto, la base giuridica della proposta di Decisione del Consiglio è l'articolo 217 del TFUE, in combinato disposto con gli articoli 218, paragrafo 5, e 218, paragrafo 8, secondo comma, del TFUE.

⁸ GU C 359, 4.12.2004, p. 33.

⁹ GU C 302, 22.11.1991, p. 12.

¹⁰ GU C 121, 26.4.2012, p. 5.

¹¹ GU C 381, 28.12.2004, p. 33.

3. ALTRI ELEMENTI

- **Attuazione da parte degli organismi istituiti in base all'Accordo**

L'accordo istituisce un quadro istituzionale che comprende un Comitato di Associazione composto da rappresentanti dell'UE, di Andorra e di San Marino, nonché un Comitato Misto e diversi Sottocomitati tra l'UE e ciascuno dei due Paesi. L'Accordo prevede un meccanismo per far fronte al mancato adempimento degli obblighi assunti da una delle Parti in base all'Accordo.

- **Attuazione e applicazione dell'Accordo**

Ai sensi dell'articolo 216, paragrafo 2, del TFUE, gli accordi conclusi dall'Unione sono vincolanti per le istituzioni dell'UE e per i suoi Stati membri.

Le soluzioni provvisorie illustrate di seguito sono necessarie al momento dell'applicazione provvisoria per consentire il voluminoso e imminente aggiornamento dell'acquis dell'UE incluso nei Protocolli di ciascuno degli Stati Associati e nei loro allegati, al fine di garantire un allineamento dinamico durante l'applicazione provvisoria:

- (a) È opportuno autorizzare la Commissione, ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 7, del TFUE, ad approvare a nome dell'Unione alcune modifiche dell'Accordo che devono essere adottate con procedura semplificata o da un organismo istituito dall'Accordo. Tali modifiche si riferiscono all'articolo 108 dell'Accordo Quadro per quanto riguarda gli emendamenti ai Protocolli di ciascuno degli Stati Associati, esclusi i loro Allegati. La Commissione dovrebbe informare preventivamente il Consiglio delle suddette modifiche proposte. Il Consiglio può opporsi a tali modifiche proposte da una minoranza di blocco del Consiglio, conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, del TUE. In tal caso, la Commissione deve respingere le modifiche proposte a nome dell'Unione, fatta salva la possibilità di presentare successivamente una proposta al Consiglio ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.
- (a) È inoltre opportuno autorizzare la Commissione, a norma dell'articolo 218, paragrafo 7, del TFUE, ad approvare a nome dell'Unione la posizione relativa alle decisioni dei Comitati Misti che si limitano a estendere rispettivamente ad Andorra e San Marino gli atti dell'UE inclusi negli allegati dei Protocolli di ciascuno degli Stati Associati, fatti salvi gli adeguamenti tecnici.

Per garantire il rispetto degli obblighi previsti dall'Accordo, sono previsti solidi meccanismi attuativi. L'Accordo prevede inoltre la possibilità per le Parti di adottare misure a tutela dei propri interessi, quali misure compensative per la non corretta applicazione dell'Accordo, misure di salvaguardia in caso di gravi difficoltà economiche, sociali e ambientali di natura regionale causate dall'applicazione dell'Accordo o misure di salvaguardia in caso di attacco terroristico o di catastrofe naturale o provocata dall'uomo che colpisca una delle Parti. È importante che l'UE sia pienamente in grado di applicare tali misure in modo rapido ed efficace. A tal fine, fino all'entrata in vigore nell'UE di uno specifico atto normativo che disciplini l'adozione delle suddette misure, qualsiasi decisione dell'UE in merito all'adozione di tali misure dovrà essere presa dalla Commissione in conformità alle condizioni stabilite nelle corrispondenti disposizioni dell'Accordo.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'Accordo è costituito dai seguenti elementi: un Accordo Quadro, sette Protocolli Quadro, due Protocolli degli Stati Associati e 25 Allegati tecnici a ciascun Protocollo degli Stati Associati, contenenti tutti gli atti giuridici dell'UE che rientrano nell'ambito dell'Accordo.

Gli elementi principali dell'Accordo sono i seguenti:

a) L'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro delinea gli elementi essenziali per la futura associazione tra l'UE e, rispettivamente, Andorra e San Marino, che garantisce la partecipazione di Andorra e San Marino, a un mercato interno esteso omogeneo, in condizioni di concorrenza paritarie e nel rispetto delle medesime regole, stabilendo al contempo un quadro per sviluppare e promuovere il dialogo e la cooperazione in altri settori di interesse comune. L'Accordo Quadro prevede che Andorra e San Marino rispettino il principio di non discriminazione in base alla nazionalità sancito dal diritto dell'UE.

L'Accordo Quadro stabilisce inoltre un quadro istituzionale coerente, efficace ed efficiente al fine di garantire l'omogeneità del mercato interno e la certezza del diritto per (tra l'altro) gli operatori economici e i cittadini.

L'Accordo prevede la possibilità di un'applicazione dell'Accordo tra l'UE e uno degli Stati associati, in attesa del completamento della procedura di ratifica per l'entrata in vigore dell'Accordo tra le tre parti contraenti.

b) Sette Protocolli Quadro

L'Accordo contiene sette Protocolli Quadro volti a chiarire e descrivere nel dettaglio le disposizioni incluse nell'Accordo Quadro.

Tra questi Protocolli Quadro, il Protocollo Quadro 1 (sugli adattamenti orizzontali) contiene una serie di regole generali, anche per quanto riguarda il funzionamento degli adattamenti specifici, compresi i periodi transitori e alcune deroghe.

Il Protocollo Quadro 3 (sui servizi finanziari) è organizzato sulla base dei seguenti elementi:

- l'accesso al mercato unico dell'UE per i servizi finanziari dipende da una valutazione completa dell'attuazione completa ed efficace dell'acquis dell'UE per il settore finanziario e della solidità dei quadri normativi e di vigilanza degli Stati Associati.
- Il Protocollo Quadro prevede un approccio scaglionato, in base al quale gli Stati Associati possono decidere di non chiedere l'accesso all'intero mercato interno dell'UE per i servizi finanziari. Tale possibilità avrà una durata massima di 15 anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.
- l'accesso al mercato richiede l'adozione da parte della Commissione di una raccomandazione positiva che attesti il rispetto di tutte le condizioni necessarie stabilite nel protocollo.
- nel caso in cui i quadri normativi o di vigilanza di uno Stato Associato presentino lacune, l'UE ha la possibilità di sospendere l'accesso al mercato.
- sono richieste la presenza locale e la fornitura di servizi negli Stati Associati;
- la conformità all'acquis in materia di antiriciclaggio è un prerequisito per l'accesso al mercato dei servizi finanziari dell'UE.
- le Autorità Europee di Vigilanza saranno determinanti nel processo di revisione, al quale potranno partecipare anche le autorità competenti degli Stati membri dell'UE. Inoltre, potranno esercitare la loro autorità nei confronti degli Stati Associati e del loro settore dei servizi finanziari.

Gli altri Protocolli Quadro riguardano aspetti quali: (a) l'attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese; (b) l'organizzazione della cooperazione nel settore statistico; (c) lo status del comitato parlamentare di associazione; (d) le procedure di arbitrato; e (e) gli accordi esistenti.

c) Due protocolli degli Stati Associati

I Protocolli degli Stati Associati riguardano questioni strettamente bilaterali (tra l'UE e uno degli Stati Associati), come ad esempio le disposizioni relative alla cooperazione doganale.

d) 25 Allegati a ciascun Protocollo degli Stati Associati

Ciascun Protocollo degli Stati Associati è accompagnato da 25 Allegati, contenenti gli atti giuridici dell'UE che rientrano nell'ambito dell'accordo. Gli Allegati comprendono diversi adattamenti settoriali o specifici per tenere conto delle specificità di Andorra e San Marino derivanti dalle loro relazioni specifiche di prossimità con i paesi vicini, dalle loro dimensioni e dalle loro popolazioni relativamente piccole. Gli Allegati prevedono anche periodi transitori per l'acquisizione, l'attuazione e l'applicazione di alcuni atti giuridici dell'UE da parte dei due paesi.

Allegato I (Materie veterinarie e fitosanitarie)	Allegato VI (Sicurezza Sociale)	Allegato XI (Comunicazioni elettroniche, servizi audiovisivi e società dell'informazione)	Allegato XVI (Appalti)	Allegato XXI (Statistica)
Allegato II (Regolamentazioni tecniche, standard, test e certificazione)	Allegato VII (Riconoscimento delle qualifiche professionali)	Allegato XII (Libera Circolazione dei Capitali)	Allegato XVII (Proprietà intellettuale)	Allegato XXII (Diritto societario)
Allegato III (Responsabilità del prodotto)	Allegato VIII (Diritto di Stabilimento)	Allegato XIII (Trasporti)	Allegato XVIII (Salute e sicurezza sul lavoro, diritto del lavoro, parità di trattamento tra uomini e donne)	Allegato XXIII (Dogane)
Allegato IV (Energia)	Allegato IX (Servizi finanziari)	Allegato XIV (Concorrenza)	Allegato XIX (Protezione dei consumatori)	Allegato XXIV (Agricoltura)
Allegato V (Libera circolazione dei lavoratori)	Allegato X (Servizi in generale)	Allegato XV (Aiuti di Stato)	Allegato XX (Ambiente-Clima)	Allegato XXV (Politica commerciale)

ALLEGATI:

Allegato, parte 1: Accordo Quadro, Protocolli Quadro

Allegato, Parte 2: Protocollo di Andorra

Allegato, parte 3: Allegato I al Protocollo di Andorra,

Allegato, parte 4: Allegato II al Protocollo di Andorra

Allegato, parte 5: Allegati III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X al Protocollo di Andorra

Allegato, parte 6: Allegati XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX al Protocollo di Andorra

Allegato, parte 7: Allegati XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV al Protocollo di Andorra

Allegato, parte 8: Protocollo di San Marino

Allegato, parte 9: Allegato I al Protocollo di San Marino

Allegato, parte 10: Allegato II al Protocollo di San Marino

Allegato, parte 11: Allegati III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X al Protocollo di San Marino

Allegato, parte 12: Allegati XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX al Protocollo di San Marino

Allegato, parte 13: Allegati XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV al Protocollo di San Marino

Allegato, parte 14: Dichiarazioni

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla firma, a nome dell'Unione europea, e sull'applicazione provvisoria dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e, rispettivamente, il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), e in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5 e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea, Considerato che:

- (1) Il 16 dicembre 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione Europea a negoziare, a nome dell'Unione Europea (l'"Unione"), un accordo di associazione con il Principato di Andorra ("Andorra"), il Principato di Monaco ("Monaco") e la Repubblica di San Marino ("San Marino"). I negoziati sono stati condotti alla luce delle direttive di negoziato del 16 dicembre 2014.
- (2) Il 17 settembre 2023, Monaco e la Commissione Europea hanno concordato di sospendere i negoziati in seguito alla constatazione, da parte di entrambe le parti, dell'impossibilità di conciliare, da un lato, le direttive di negoziato della Commissione Europea e, dall'altro, i limiti fissati da Monaco, volti in particolare a mantenere inalterate le condizioni di vita, lavorative e abitative dei propri cittadini nel Paese.
- (3) Tenendo conto degli stretti legami storici, geografici, culturali, politici ed economici tra l'Unione, Andorra e San Marino, nonché del loro desiderio di approfondire, diversificare e sostenere le loro relazioni attraverso l'istituzione di un quadro giuridico completo e coerente, i negoziati con Andorra e San Marino si sono conclusi il 12 dicembre 2023.
- (4) L'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione e, rispettivamente, Andorra e San Marino (l'"Accordo") prevede la partecipazione dei due Paesi al mercato interno dell'Unione e alle relative politiche orizzontali e di accompagnamento, sostituendo inoltre le attuali unioni doganali tra l'Unione e ciascuno di questi Paesi. L'Accordo comprende anche un quadro di riferimento per la possibile cooperazione in aree politiche al di fuori delle quattro libertà, come la ricerca e lo sviluppo, l'istruzione, la politica sociale, l'ambiente, la protezione dei consumatori, la cultura e la cooperazione regionale.
- (5) Per garantire l'efficace funzionamento del mercato interno dell'Unione, l'Accordo prevede un allineamento normativo dinamico. L'Accordo comprende inoltre disposizioni che istituiscono un meccanismo di risoluzione delle controversie con la Corte di giustizia dell'Unione Europea come arbitro per le controversie sull'interpretazione e l'applicazione dell'Accordo.
- (6) Si tiene conto della situazione di Andorra e San Marino in quanto Stati di piccole dimensioni, in conformità con la Dichiarazione 3 sull'articolo 8 del Trattato sull'Unione europea ("TUE"). Ciò si riflette in una serie di adattamenti alle disposizioni degli atti giuridici dell'Unione inclusi negli allegati dell'Accordo, nonché in diversi periodi

transitori per l'attuazione e l'applicazione di parti dell'acquis dell'Unione.

- (7) L'accordo consente un accesso scaglionato al mercato interno dei servizi finanziari dell'Unione, in base al quale Andorra e San Marino possono decidere di non chiedere l'accesso all'intero mercato interno dei servizi finanziari dell'UE. Tale possibilità dovrebbe avere una durata massima di 15 anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.
- (8) Alla luce delle specificità di Andorra e San Marino e delle relative norme e disposizioni specifiche introdotte per garantire una corretta e ordinata integrazione del mercato, è stato necessario sottoporre l'accesso al mercato dei servizi finanziari a specifiche garanzie supplementari rispetto a quelle che regolano le relazioni tra gli Stati membri nel mercato interno, in particolare per quanto riguarda i requisiti sulla fornitura locale di servizi e i poteri di emergenza delle Autorità Europee di Vigilanza.
- (9) L'accesso al mercato interno dell'Unione per i servizi finanziari dovrebbe pertanto dipendere da una valutazione completa dell'attuazione completa ed efficace dell'acquis dell'Unione per il settore finanziario e della solidità dei quadri normativi e di vigilanza di Andorra e San Marino e richiederà l'adozione da parte della Commissione Europea di una raccomandazione positiva che attesti il rispetto di tutte le condizioni necessarie stabilite nell'Accordo. La valutazione dei quadri normativi e di vigilanza di Andorra e San Marino dovrebbe basarsi sulle norme previste dal quadro normativo dell'Unione.
- (10) L'Accordo dovrebbe essere applicato, in via provvisoria, conformemente all'articolo 112, che prevede l'applicazione provvisoria dell'Accordo prima della sua entrata in vigore, in attesa del completamento delle procedure per la sua conclusione.
- (11) È opportuno definire le modalità della rappresentanza dell'Unione nel Comitato di Associazione e nei Comitati Misti istituiti dall'Accordo. La Commissione Europea, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 1, del TUE, rappresenta l'Unione ed esprime le posizioni dell'Unione in conformità ai trattati.
- (12) Ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 7, del TFUE, è inoltre opportuno definire le modalità per decidere le posizioni da adottare a nome dell'Unione nei Comitati Misti istituiti dall'Accordo, al fine di garantire che gli atti giuridici adottati dall'Unione nei settori contemplati dall'Accordo siano integrati nell'Accordo il più rapidamente possibile dopo la loro adozione e trasmissione ad Andorra e San Marino, al fine di assicurare, per quanto possibile, l'applicazione simultanea di tali atti giuridici nell'Unione e, rispettivamente, ad Andorra e San Marino.
- (13) È opportuno autorizzare la Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 7, del TFUE, ad approvare a nome dell'Unione alcune modifiche dell'Accordo che devono essere adottate con procedura semplificata o da un organismo istituito dall'Accordo in conformità alle disposizioni di tale accordo. Dovrebbe essere stabilita la procedura di consultazione del Consiglio in merito a tali modifiche.
- (14) Al fine di consentire all'Unione di intraprendere azioni rapide ed efficaci per tutelare i propri interessi in conformità con l'Accordo, e fino a quando non sarà adottato ed entrerà in vigore nell'Unione un atto normativo specifico che disciplini l'adozione di misure correttive ai sensi dell'Accordo, la Commissione Europea dovrebbe avere il potere di adottare misure correttive, quali misure compensative per la non corretta applicazione dell'Accordo, misure di salvaguardia in caso di gravi difficoltà economiche, sociali e ambientali di natura regionale causate dall'applicazione dell'Accordo o misure di salvaguardia in caso di attacco terroristico o di catastrofe naturale o provocata dall'uomo che colpisca l'Unione.

- (15) L'Accordo e le Dichiarazioni allegate devono essere firmati a nome dell'Unione.
- (16) La Commissione Europea dovrebbe garantire la firma dell'Accordo con riserva di conclusione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE.

Articolo 1

La firma dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione e, rispettivamente, Andorra e San Marino è approvata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale Accordo.

Il testo dell'Accordo da firmare è allegato alla presente decisione

Articolo 2

1. La Commissione Europea rappresenta l'Unione nel Comitato di Associazione, nei Comitati Misti, nei Sottocomitati di Cooperazione Doganale, nei Sottocomitati per la Sicurezza Alimentare e per le Materie Veterinarie e Fitosanitarie, nei Sottocomitati per i Servizi Finanziari, nel Sottocomitato Statistico, nonché in tutti gli altri Sottocomitati e Gruppi di Lavoro istituiti ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 8, dell'Accordo Quadro.
2. Quando la Commissione Europea rappresenta l'Unione negli organi istituiti dall'Accordo, informa tempestivamente il Consiglio in merito alle discussioni e all'esito delle riunioni e agli atti adottati in tali riunioni. La Commissione Europea informa anche il Parlamento Europeo, se del caso.

Articolo 3

1. Quando la Commissione Europea presenta al Consiglio una proposta che ritiene rientri in un settore contemplato dall'Accordo, indica che, dopo la sua adozione, il futuro atto giuridico dovrà essere esteso rispettivamente ad Andorra e a San Marino.
2. La Commissione Europea è autorizzata ad assumere, a nome dell'Unione, qualsiasi posizione in seno ai Comitati Misti di cui all'articolo 76 dell'Accordo Quadro in merito alle decisioni riguardanti la semplice estensione degli atti giuridici dell'Unione rispettivamente ad Andorra e San Marino, fatti salvi gli adeguamenti tecnici necessari.
3. Per le decisioni adottate dai Comitati Misti diverse da quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le posizioni da assumere a nome dell'Unione sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Articolo 4

4. Fatto salvo l'articolo 3, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche ai Protocolli degli Stati Associati all'Accordo che devono essere adottate dai Comitati Misti in conformità all'articolo 108 dell'Accordo Quadro.

5. La Commissione trasmette al Consiglio le proposte di modifica di cui al paragrafo 1 prima della loro approvazione.

La Commissione approva le modifiche proposte a nome dell'Unione a meno che, entro un mese dalla loro presentazione al Consiglio, alcuni Stati membri che rappresentano una minoranza di blocco del Consiglio ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, del TUE non vi si oppongano. In caso di opposizione, la Commissione respinge le modifiche proposte a nome dell'Unione.

Articolo 5

La Commissione Europea trasmette e informa il Consiglio dei progetti di criteri e metodologia di valutazione ricevuti dalle Autorità Europee di Vigilanza in applicazione dell'articolo 10 del Protocollo Quadro 3 (sui servizi finanziari) all'Accordo prima della loro adozione.

Articolo 6

Prima di adottare una decisione ai sensi dell'articolo 15 del Protocollo Quadro 3 (sui servizi finanziari), le Autorità di Vigilanza dell'UE informano la Commissione, che informa il Consiglio.

Articolo 7

Fino all'entrata in vigore nell'Unione di uno specifico atto normativo che disciplini l'adozione delle misure elencate alle lettere da (a) a (c) del presente articolo, qualsiasi decisione dell'Unione di adottare tali misure è adottata dalla Commissione conformemente alle condizioni stabilite nelle corrispondenti disposizioni dell'Accordo:

- (a) misure compensative per la non corretta applicazione dell'Accordo al fine di porre rimedio agli squilibri in conformità all'articolo 90 dell'Accordo Quadro;
- (b) misure di salvaguardia in caso di gravi difficoltà economiche, sociali e ambientali di natura regionale causate dall'applicazione dell'Accordo e che potrebbero persistere, conformemente all'articolo 97 dell'Accordo Quadro;
- (c) misure di salvaguardia in caso di attacco terroristico o di catastrofe naturale o provocata dall'uomo che colpisca l'Unione, conformemente all'articolo 98 dell'Accordo Quadro.

Articolo 8

1. Fatta salva la sua conclusione in una data successiva e in attesa della sua entrata in vigore, l'Accordo sarà applicato in via provvisoria tra le tre Parti Contraenti, conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 112 dell'Accordo Quadro, a partire dal primo giorno successivo al mese in cui una Parte Contraente ha depositato i propri strumenti di ratifica, conclusione o approvazione presso il Segretariato Generale del Consiglio dell'UE, a meno che un'altra Parte Contraente non notifichi che tale

applicazione provvisoria non debba avvenire.

2. Se non sono soddisfatte le condizioni per l'applicazione provvisoria tra tutte e tre le Parti Contraenti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e del paragrafo 2 dell'articolo 112 dell'Accordo Quadro, l'Accordo si applica tra l'Unione e una delle altre Parti Contraenti a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui l'UE o tale Parte Contraente ha depositato i propri strumenti di ratifica, conclusione o approvazione presso il Segretariato Generale del Consiglio dell'Unione, a meno che una delle due Parti Contraenti non notifichi che tale applicazione provvisoria non deve avvenire.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatta a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente